



COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 9 del 26/01/2018

Oggetto:

Determinazioni ed indirizzi connessi all'applicazione dell' art. 341 bis comma 3 c.p.

L'anno duemiladiciotto, e questo giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Samuele Lippi	Sindaco	Presente
2	Giovanni Salvini	Vice Sindaco	Presente
3	Lia Buralassi	Assessore	Presente
4	Antonio Giuseppe Costantino	Assessore	Presente
5	Federico Cartei	Assessore	Presente
6	Sabrina Giannini	Assessore	Presente

Partecipa il dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota del 16/12/2016 il difensore di fiducia della Sig. GP imputato nel procedimento penale n. 2271/2016 RGNR, per la violazione degli artt. 81 e 341 – bis c.p., nel porgere le scuse del suo assistito al Comando di Polizia Municipale per le espressioni offensive usate nel giorno 14/03/2016, ha comunicato all'Amministrazione Comunale la volontà del suo assistito di riparare il danno, mediante risarcimento, sia a favore del Comune di Cecina che a favore delle persone offese, al fine di conseguire l'estinzione del reato in applicazione del comma 3 dell'art. 341 bis c.p.;
- con deliberazione n. 89/2017, in accoglimento della richiesta del difensore, è stato quantificato l'importo dovuto dal Sig. GP a titolo di risarcimento del danno *patito e patienti* dall'Ente ex art. 341/bis comma 3 del Codice penale nella misura di **€ 1.400,00** (millequattrocento/00) considerata la plurioffensività della condotta e la recidiva del soggetto;

Vista la nota dell'avv. Talini che evidenzia la complessa situazione personale e le precarie condizioni economiche del trasgressore che non consentono di poter far fronte al pagamento dell'importo quantificato, considerato anche il risarcimento già corrisposto agli agenti offesi e richiede di rideterminare il risarcimento anche a fronte delle sincere scuse dell'assistito e dell'impegno a non incorrere in simili fatti in futuro ;

Atteso che:

- l'art. 341-bis comma 3 codice penale, dispone che *"..Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto"*,
- il suddetto articolo, nelle risultanze della novellazione introdotta dalla Legge 94/2009, reintroduce e punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale, configurando un reato di natura plurioffensiva, che offende, con l'onore e il prestigio della persona investita delle pubbliche funzioni, anche concorrentemente il prestigio della pubblica amministrazione cui questa appartiene ed in nome e per conto della quale svolge le pubbliche funzioni.
- Tale plurioffensività implica che persona offesa debba essere considerato sia il pubblico ufficiale destinatario diretto dell'offesa, che l'amministrazione di appartenenza;

Ritenuto che il risarcimento dell'ente, previsto per l'estinzione, debba essere riparatorio della condotta ma non tradursi in una sorta di "ossequio e/o sottomissione", ma implichi la necessità di una equilibrata correlazione fra il grado di compressione della libertà personale e quello del pregiudizio arrecato al bene protetto; ne discende che per il risarcimento dovuto all'ente in presenza di una reale ammissione di pentimento come nel caso di specie ed impegno a non persistere nella condotta, possa ritenersi raggiunto l'effetto riparatorio con la quantificazione del danno nella misura

di euro 700,00 euro, come sempre avvenuto in casi analoghi, ritenendosi in ogni caso educativa e deterrente la misura applicata;

Evidenziato che comunque l'effetto estintivo della riparazione potrà pienamente operare solo "*ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento*" sia delle persone offese che dell'ente di appartenenza delle medesime;

Visto il vigente T.U. e.l. 267/2000 e lo Statuto;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, allegati al presente provvedimento;

Delibera

1. per le motivazioni in premessa esplicitate ed in accoglimento della richiesta del difensore di fiducia, di rideterminare l'importo dovuto dalla Sig. GP a titolo di risarcimento del danno *patito e patendi* dall'Ente ex art. 341/bis comma 3 del Codice penale, nella misura di **€ 700,00 (settecento)**;
2. di dare atto che comunque l'effetto estintivo della riparazione potrà pienamente operare solo "*ove l'imputato, **prima del giudizio**, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento*" sia delle persone offese che dell'ente di appartenenza delle medesime
3. di incaricare il Comandante della Polizia Municipale di notificare il legale della controparte delle suddette determinazioni, ed in particolare della imprescindibilità dell'intero pagamento prima del giudizio, per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato;
4. di dare atto che la somma verrà destinata al finanziamento di un'iniziativa di carattere sociale e/o civica;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio D'Agostino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.